

## LEGISLAZIONE SU RICERCA E INNOVAZIONE

### UMBRIA

#### LEGGE REGIONALE n.12 del 09/06/1999

**Anno legislazione: 1999**

**Oggetto legislazione:** Programmazione, attività e funzionamento di Sviluppumbria; modalità di convenzionamento tra la Giunta regionale e le strutture promosse in materia di servizi finanziari e innovazione tecnologica.

**Tipologia di iniziative:** modalità di programmazione triennale e di approvazione della programmazione di Sviluppumbria; atto di indirizzo del Consiglio sulle iniziative di promozione dell'innovazione tecnologica; modalità di attuazione da parte della Giunta.

**Durata legislazione:** ad libitum

#### **Programmi triennali per le attività di innovazione tecnologica**

La legge ne prevede diversi:

un programma triennale di Sviluppumbria (rielaborazione di indirizzi ricevuti dal Consiglio su proposta della Giunta);

programmi triennali contenuti nelle convenzioni con le strutture promosse in materia di servizi finanziari e di innovazione tecnologica (sempre derivanti dagli indirizzi ricevuti dal Consiglio su proposta della Giunta).

#### **Tipologia di finanziamento**

Contributi al funzionamento di Sviluppumbria soggetti, dopo il primo anno, alla condizione dell'approvazione delle attività svolte; contributi, soggetti, dopo il primo anno, alla condizione dell'approvazione delle attività svolte, ai soggetti promossi per svolgere attività in materia di servizi finanziari e innovazione tecnologica. Le successive modalità di erogazione sono contenute nelle convenzioni. I contributi coprono solo le attività non finanziabili dal "mercato".

#### **Condizioni di finanziamento**

Decise in sede di indirizzo e di stipula delle convenzioni.

**Destinatari:** Sviluppumbria ed altri enti (pubblici o privati?)

**Proprietà risultati progettuali:** N.S.

#### **Documenti prodotti**

Atto di indirizzo da parte del Consiglio, su proposta della Giunta.

Programma triennale di Sviluppumbria

Relazione annuale della Giunta su attività Sviluppumbria.

Convenzioni con altri enti contenenti attività triennali previste

Relazione annuale della Giunta su programmi approvati e attività convenzionate.

#### **Risorse**

Istituzione di nuovo capitolo "Interventi per la diffusione dell'innovazione tecnologica".

**Modalità di selezione – valutazione:** N.S.

#### **Soggetti attivati**

Consiglio regionale

Giunta regionale

Sviluppumbria

Altri enti non specificati.

## **LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 09-06-1999 REGIONE UMBRIA**

**"Politiche pubbliche a favore delle piccole e medie imprese in materia di promozione industriale, servizi finanziari, promozione e diffusione dell'innovazione tecnologica e del trasferimento tecnologico - Definizione indirizzi - Modificazione ed integrazione della legge regionale 26.2.1973, n. 14, come modificata dalla legge regionale 27 gennaio 1995, n.2".**

FONTE: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA N. 35 del 16 giugno 1999 S. O.

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge:

### **ARTICOLO 1**

**(Sostituzione dell'art. 2 della Legge regionale 26 febbraio 1973, n. 14 come già modificato dall'art. 1 della legge regionale 27 gennaio 1995, n. 2)**

1. L'art. 2 della legge regionale 26 febbraio 1973, n. 14, così come modificato dall'art. 1 della legge regionale 27 gennaio 1995, n. 2 è sostituito dal seguente:

"1. Il programma di attività della società ha valenza triennale e viene rielaborato dalla società stessa sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

2. La società trasmette alla Giunta regionale il programma di attività di cui al precedente comma; la Giunta regionale, previa verifica della compatibilità del programma con gli indirizzi disposti dal Consiglio regionale, ne determina la copertura finanziaria triennale e delibera l'erogazione della prima annualità trasmettendo la stessa alla competente Commissione Consiliare.

3. L'erogazione dei contributi relativi alle successive annualità è deliberata dalla Giunta regionale a seguito di esame del rendiconto dell'attività della Società con riferimento all'anno precedente e del programma operativo annuale dell'anno successivo.

4. Qualora la Giunta faccia rilievi con atto motivato sull'attività svolta dalla Sviluppo Umbria in ordine all'attuazione del programma ovvero ritenga di dover richiedere modifiche al programma medesimo, l'erogazione del contributo è sospesa sino a quando la Società non abbia fornito, entro 45 giorni, i chiarimenti necessari o apportato le modifiche richieste.

5. Qualora la Giunta regionale ritenga necessaria una modifica o un aggiornamento degli indirizzi deve sottoporre una nuova proposta al Consiglio regionale, i nuovi indirizzi avranno durata triennale."

### **ARTICOLO 2**

1. Dopo l'art. 2 della legge regionale 27 gennaio 1995, n. 2 sono aggiunti i seguenti articoli:  
"Art. 2 bis.

1. L'atto del Consiglio regionale di cui al precedente articolo deve contenere, con la stessa valenza triennale, gli indirizzi che la Giunta regionale deve seguire nell'attribuzione di compiti e attività alle strutture da essa promosse in materia di servizi finanziari e di innovazione tecnologica; tali indirizzi vengono emanati su proposta della Giunta regionale.

2. Sulla base di tali indirizzi la Giunta regionale definisce i programmi e le attività da realizzare attraverso tali strutture con specifiche convenzioni che debbono contenere un programma

triennale di attuazione comprensivo delle risorse necessarie, delle modalità di erogazione del contributo relativo alla prima annualità nonché delle modalità di controllo.

3. L'erogazione dei contributi relativi alle annualità successive alla prima e l'eventuale revisione dei programmi e degli indirizzi avvengono con le modalità di cui ai commi 3 e 4 del precedente articolo.

4. La Regione assicura alla struttura regionale da essa promossa, nel rispetto della delibera del Consiglio regionale n. 358 del 2 giugno 1997, con l'incarico di diffondere l'innovazione tecnologica, un contributo annuale da erogare sulla base di un budget, relativo ad un programma di attività promozionale i cui costi non sono coperti da servizi resi sul mercato o da progetti specifici oggetto delle convenzioni di cui al comma 2.

Art. 2 ter.

1. Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione sui risultati della gestione dei programmi approvati e di quelli convenzionati.

Art. 2 quater.

1. Al comma 8 dell'art. 3, legge regionale 26 febbraio 1973, n. 14 così come modificato dall'art. 2, legge regionale 27 gennaio 1995, n. 2, è abrogata l'ultima frase da "tale utilizzo" a "medesimi". Il bilancio di Sviluppo Umbria deve rispettare i principi di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 358 del 2 giugno 1997."

### **ARTICOLO 3** (Norma finanziaria)

1. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 4 della presente legge è autorizzata, per l'anno 1999, la spesa di L. 400.000.000 da iscrivere in termini di competenza e di cassa al Cap. 9503 di nuova istituzione denominato "Interventi per la diffusione dell'innovazione tecnologica".

2. All'onere di cui al precedente comma si fa fronte con pari disponibilità che sarà prelevata, in termini di competenza e di cassa, dal fondo globale del Cap. 9710 del bilancio 1999.

3. La Giunta regionale — a norma dell'art. 28, comma 2, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 — è autorizzata ad apportare al bilancio medesimo le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.

4. Per gli anni 2000 e seguenti l'entità della spesa sarà annualmente stabilita, a norma dell'art. 5 legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 9 giugno 1999

BRACALENTE

#### **Note**

*LAVORI PREPARATORI*

*Disegno di legge:*

— di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'Assessore Di Bartolo, deliberazione n. 6410 del 23 dicembre 1998, atto consiliare n. 1554 (VIa Legislatura).

— Assegnato per il parere alla Commissione consiliare permanente IIa "Attività economiche — Assetto e utilizzazione del territorio — Ambiente e infrastrutture — Formazione professionale", l'11 gennaio 1999.

— Testo licenziato dalla IIa Commissione consiliare permanente con parere e relazione, illustrati oralmente, dal Consigliere Paganelli il 28 gennaio 1999 (atto n. 1554/bis).

— Esaminato ed approvato, con emendamento, dal Consiglio regionale nella seduta del 3 maggio 1999, deliberazione n. 665.

— Legge vistata dal Commissario del Governo il 5 giugno 1999.

**AVVERTENZA** — Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dall'Area funzionale Uffici della Presidenza della Giunta regionale (Ufficio Segreteria della Giunta), ai sensi dell'art.

4, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 18 dicembre 1987, n.54, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

#### **NOTE (AL TESTO DELLA LEGGE)**

*Nota al titolo della legge:*

- La legge regionale 26 febbraio 1973, n.14 recante "Costituzione della S.p.A. denominata "Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria" (pubblicata nel B.U.R. 28 febbraio 1973, n.6), è stata modificata ed integrata con legge regionale 27 gennaio 1995, n.2 (in B.U.R. 1° febbraio 1995, n.6). Il testo coordinato della L.R. 26 febbraio 1973, n.14 è pubblicato nel B.U.R. 8 febbraio 1995, n.7.

*Nota all'art. 2, comma unico, parte novellistica:*

- Il testo vigente dell'art. 3 della legge regionale 26 febbraio 1973, n.14 (si veda la nota al titolo della legge), così come modificato dall'art.2 della legge regionale 27 gennaio 1995, n.2 e dalla presente legge, è il seguente:

*"Art. 3. (Interventi).*

*1. Nei limiti e in conformità dei principi di cui al secondo comma dell'art. 1, la Società persegue la promozione e lo sviluppo del sistema di piccole e medie imprese operanti nei settori della produzione di beni, dei servizi finanziari e del terziario qualificato, sia attraverso la qualificazione e il rafforzamento del tessuto produttivo esistente, sia attraverso la costruzione e la promozione di nuove iniziative imprenditoriali, operando in coerenza con le scelte di politica economica effettuate dalla Regione e concorrendo alla loro attuazione.*

*2. Per i fini di cui al comma 1, la Società opera mediante:*

- a) il sostegno diretto alle imprese;*
- b) l'organizzazione di un'offerta di servizi;*
- c) la realizzazione di iniziative di qualificazione dei fattori localizzativi per le imprese;*

*d) l'attività tecnica di supporto ad iniziative della Regione.*

*3. Le tipologie di intervento di cui al comma 2 sono realizzate attraverso:*

*a) attività di progettazione e di ricerca rivolte in particolare alla individuazione di nuove opportunità imprenditoriali;*

*b) assistenza tecnica alle imprese;*

c) promozione e partecipazione alla costruzione di strumenti di servizio tecnici e finanziari a sostegno delle piccole e medie imprese;

d) attività finanziaria, attraverso l'assunzione di partecipazioni a termine in piccole e medie imprese, nonché l'erogazione di finanziamenti e contributi.

4. Per il conseguimento delle proprie finalità, la Società può, nel rispetto delle leggi vigenti e rapportandosi ai soggetti a ciò deputati, raccogliere risorse sui mercati finanziari.

5. Le partecipazioni di cui alla lettera d) del comma 3 sono minoritarie.

6. Qualora per perseguire obiettivi strategici, propri della programmazione regionale, sia opportuno assumere partecipazioni maggioritarie in organismi e società finalizzate allo sviluppo e alla promozione del tessuto produttivo, la Società chiede alla Giunta regionale apposita autorizzazione, sempre che non si tratti di interventi gestibili dalla Società stessa o da sue partecipate.

7. La Società può gestire per conto della Regione e a seguito di stipula di apposita convenzione, fondi finalizzati a particolari interventi, istituiti con legge regionale, o provenienti da programmi dell'Unione Europea.

8. Per il finanziamento della propria attività la Società si avvale, oltre che dei propri mezzi patrimoniali, anche dei fondi ad essa erogati dalla Regione, ai sensi della legge regionale 15 novembre 1973, n. 40, con facoltà di utilizzarli anche contabilmente per la copertura dei propri costi di gestione."

Nota all'art. 3, comma 3:

- Il testo degli artt. 5 e 28, secondo comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n.23 recante "Norme di contabilità regionale in attuazione della legge 19 maggio 1976, n.335" (pubblicata nel B.U.R. 10 maggio 1978, n.19), modificata ed integrata con leggi regionali 19 luglio 1979, n.35 (in B.U.R. 25 luglio 1979, n. 35), 20 febbraio 1984, n.5 (in B.U.R. 24 febbraio 1984, n.16) e 12 agosto 1986, n.30 (in B.U.R. 13 agosto 1986, n.62), è il seguente:

"Art. 5. Leggi regionali di spesa.

Le leggi regionali che prevedono nuove o maggiori spese ne indicano l'ammontare e la copertura con riferimento al bilancio pluriennale.

Le leggi regionali che prevedono attività o interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa.

In tal caso può essere dato corso alle procedure e agli adempimenti previsti dalla legge, con esclusione degli atti dai quali comunque sorga l'obbligo dell'Amministrazione di assumere impegni a norma del successivo art. 40.

Le leggi regionali che dispongono spese di carattere pluriennale indicano di norma l'ammontare complessivo nonché la quota eventualmente a carico del bilancio annuale in corso o già presentato al Consiglio rinviando ai successivi bilanci annuali la determinazione delle quote di spesa destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi.

La quantificazione annuale della spesa può essere prevista per casi in cui le leggi disciplinano interventi o servizi per i quali la continuità e la regolarità dell'erogazione della stessa spesa nel tempo assume un interesse preminente.

*Le leggi che prevedono opere od interventi la cui esecuzione si protragga per più esercizi, possono autorizzare la stipulazione di contratti o comunque l'assunzione di obbligazioni da parte della Regione nei limiti dell'intera somma in esse indicata, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio, ai sensi del successivo art. 40, soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadere nel corso del relativo esercizio.*

*Art. 28. Variazione di bilancio. omissis*

*Le leggi regionali che autorizzano nuove o maggiori spese a carico del bilancio già presentato al Consiglio in corso di approvazione - finanziate in tutto o in parte mediante l'utilizzazione dei fondi globali del bilancio precedente, a norma dell'art. 26 - autorizzano la Giunta regionale ad apportare, con propria deliberazione, le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa. omissis".*